



**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

ART. 113 D.Lgs. N. 50/2016 (aggiorn. D.Lgs. 56/2017)

Approvato con Delibera GC n. 155 del 22.05.2019



INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizione delle prestazioni
- Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante
- Art. 4 – Disciplina per l'incentivazione delle varianti
- Art. 5 – Procedimenti esclusi dall'incentivo per funzioni tecniche
- Art. 6 – Conferimento degli incarichi

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 7 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo- Ambito LL.PP.
- Art. 8 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo- Ambito Servizi e Forniture
- Art. 9 – Prestazioni parziali
- Art.10–Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti
- Art.11– Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti

CAPO III – TERMINI TEMPORALI, COSTI E PENALITA'

- Art. 12 – Violazioni degli obblighi previsti dalla Legge, dal Regolamento
- Art. 13 – Ritardato adempimento delle prestazioni ed incremento costi d'intervento.
- Art. 14 – Termini per la liquidazione del fondo incentivante
- Art. 15 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 16 – Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V – NORME FINALI

- Art. 17 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento
- Art. 18 – Applicazione del regolamento alle prestazioni pregresse, in corso e future
- Art. 19 – Collegio di raffreddamento dei conflitti
- Art. 20 – revisioni del regolamento
- Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento



CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in applicazione dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016, pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture ed ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dal medesimo articolo.
2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dal successivo articolo 2 prestate, nei limiti delle competenze professionali, dai dipendenti dell'Amministrazione.
3. Ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 le disposizioni del presente Regolamento non si applicano al personale che riveste qualifica dirigenziale.

Art. 2

Definizione delle prestazioni

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1 comma1 le amministrazioni pubbliche destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, IVA esclusa, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici.
2. Le prestazioni consistono esclusivamente in:
 - a) responsabile unico del procedimento
 - b) programmazione della spesa per investimenti;
 - c) verifica preventiva dei progetti;
 - d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - f) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, collaudo statico, collaudi tecnico-funzionali;

Le presenti disposizioni si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui venga nominato il direttore per l'esecuzione, anche nei casi in cui questo coincida con il RUP.

Art. 3

Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. Per tutti gli interventi di cui all'art.1 comma1 il fondo è calcolato, in relazione all'entità e alla complessità del lavoro/servizio/fornitura da realizzare, secondo le seguenti classi d'importo poste a base di gara:

a) importo sino a € 1.000.000,00	2,00%
b) importo compreso tra € 1.000.001,00 e 2.500.000,00	1,90%
c) importo compreso tra € 2.500.001,00 e 5.000.000,00	1,80%
d) importo superiore a € 5.000.000,00	1,70%.



Il fondo complessivo, così calcolato, dovrà essere inserito nei quadri economici dei lavori/servizi/forniture e comprenderà anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP.

A sua volta, dovrà essere suddiviso in due parti:

- a) fondo incentivante per funzioni tecniche pari all'80%;
- b) fondo per l'innovazione pari al 20%.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità previste dal presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art.2 nonché tra i loro collaboratori. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. La quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta e personale, svolgono materialmente parti o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa. Ai collaboratori viene riconosciuta una quota fino ad un massimo del 50% della corrispondente aliquota (in funzione del livello di coinvolgimento nel procedimento), mentre la restante parte viene riconosciuta alla figura che assume la responsabilità dell'attività specifica.
5. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo complessivo (100%), con le eccezioni di cui sopra, sono prelevate dagli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. I relativi provvedimenti di esecuzione (Delibere/Determine), dovranno prevedere la puntuale quantificazione dei due succitati fondi (funzioni tecniche -80% e innovazione-20%), al fine della loro materiale costituzione.

Resta inteso che l'ammontare degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualunque altro onere.

Gli incentivi per funzioni tecniche non rientrano nei limiti del salario accessorio fissati dall'art.23 comma 2 del D.Lgs.75/2017 e non possono essere posti a carico dei capitoli



di spesa per il personale poiché rientrano nel costo complessivo dell'opera (o servizio o fornitura) e dunque non gravano sul fondo per le risorse decentrate.

Art.4

Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Le varianti non conformi all'art.106 comma1 del D.Lgs.50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo incentivi per le funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo soltanto se comportano opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo posto a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori progettuali che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o l'utilizzo dell'opera.

Art.5

Procedimenti esclusi dall'incentivo per funzioni tecniche

Non partecipano alla costituzione del fondo per incentivare le funzioni tecniche gli atti di pianificazione generale o particolareggiata, ancorchè finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, ed in generale i lavori inquadrabili come semplici interventi manutentivi.

Art. 6

Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento vengono conferiti, a norma di Legge, esclusivamente a tecnici interni nei limiti delle rispettive competenze, così come definite dalla vigente normativa.
2. Il Dirigente può, con provvedimento motivato, revocare l'incarico in ogni momento.
3. Il personale può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

CAPO II

RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 7

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo- Ambito LL.PP.

L'incentivo viene ripartito fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	45%
2) Programmazione della spesa per	2%



Comune di Nuoro – Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi

investimenti	
3) Verifica preventiva dei progetti	5%
4) Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di gara	18%
5) Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaboratori (compresi eventuale direttore operativo ed ispettori di cantiere)	20%
6) Collaudi (tecnico amministrativo, statico, cert.regolare esecuzione)	10%

Art.8

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo- Ambito Servizi e Forniture

L'incentivo viene ripartito fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Spetta al Dirigente del Settore all'atto del conferimento delle funzioni tecniche, disposto con apposito ordine di servizio o determinazione, definire i dipendenti incaricati e le percentuali effettive loro spettanti.

Nel caso in cui vengano individuati dipendenti tecnici o amministrativi con compiti di collaborazione nelle attività specifiche di cui alla tabella seguente viene loro riconosciuta una parte dell'attività specifica non inferiore al 10%. L'aliquota può essere modificata previo accordo fra RUP, Dirigente e collaboratori.

Attività generale	Quota	Attività specifica	Percentuale
Programmazione degli interventi di investimento	5%	Redazione programma biennale servizi e forniture e preventivazione della spesa	5%
Fase di affidamento	20%	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (bandi, lettere di invito, ecc. incluse le procedure espletate attraverso il MEPA o altre centrali di committenza)	20%
Fase di esecuzione	45%	Attività di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	10%
		Direzione dell'Esecuzione	30%
		Verifica della conformità	5%
RUP	30%	RUP (attività specifica di cui all'art. 21 Codice dei Contratti)	30%
Totali	100%		100%

Art. 9

Prestazioni parziali



In caso di attività svolte in forma mista (ovvero da parte di figure interne ed esterne), ai fini della determinazione degli importi spettanti al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni rispetto al valore complessivo dell'opera/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto in relazione alle sole attività svolte dalla struttura interna.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art.3 comma 3, incrementano la quota del fondo di cui al medesimo art.113, destinandole prioritariamente, ove consentito, al fondo di cui all'art.3 comma 5.

Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, di norma pari a quanto previsto ai precedenti articoli 7 e 8 per lo svolgimento della Fase di Gara.

Art. 10

Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare sia di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti.
3. Qualora il lavoro pubblico/servizio sia di pertinenza esclusiva di questa Amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico della stessa.
4. Qualora il lavoro pubblico/servizio sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa Amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

Art. 11

Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti

1. Quando diversi dal RUP, partecipano alla ripartizione dell'incentivo, in qualità di collaboratori del RUP, i tecnici incaricati delle manutenzioni di impianti o fabbricati oggetto dell'intervento per cui è dato l'incentivo medesimo, allo scopo di garantire il più possibile la realizzazione di interventi conformi alle successive esigenze manutentive.



La percentuale a questi destinata, compresa fra un minimo del 10% ed un massimo del 20% del 45% destinato al RUP, sarà concordata preventivamente in funzione del grado di responsabilità attribuito e di coinvolgimento nel procedimento.

2. Analogamente, nei casi in cui vi siano espropri da preventivare all'atto della programmazione dell'intervento, sarà incluso nella ripartizione dell'incentivo il personale incaricato della predisposizione delle pratiche espropriative. La percentuale di attribuzione sarà individuata all'interno della quota del 2% destinata alla Programmazione della spesa per investimenti.
3. Eventuali ripartizioni dell'incentivo difformi rispetto a quanto previsto nelle soprastanti tabelle sono sempre consentite previo accordo in tal senso fra i destinatari dell'incentivo stesso, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi di quanto precedentemente stabilito.
4. Qualora il Responsabile del Procedimento coincida con il direttore dei lavori le singole quote di competenza sono cumulate.

CAPO III

TERMINI TEMPORALI, COSTI E PENALITA'

Art. 12

Violazioni degli obblighi previsti dalla Legge, dal Regolamento o da provvedimenti specifici concernenti il procedimento.

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 13

Ritardato adempimento delle prestazioni ed incremento costi d'intervento.

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori/servizi/forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, ad esclusione di quelli riconducibili ai casi previsti dall'art.106 del D.Lgs.50/2016, l'incentivo previsto per RUP, Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione e rispettivi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile fra il 5% ed il 100% in funzione della gravità del danno creato all'Amministrazione.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi preventivati, e l'aumento dei costi non sia conseguente a varianti disciplinate ai sensi del già citato art.106 del Codice, ovvero sia imputabile ad errori da parte del RUP, del Direttore dei lavori/dell'esecuzione, del collaudatore o dei loro collaboratori, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente all'incremento del costo.

Art. 14

Termini per la liquidazione del fondo incentivante



1. Gli importi relativi alle prestazioni sono liquidati dal Dirigente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
 - a)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi del D.lgs. 09.04.2008, n. 81, entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di ultimazione dei lavori, e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza del tempo utile per l'esecuzione dei lavori;
 - b)- per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi o per la direzione dell'esecuzione, entro 30 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza stabilita per l'approvazione dei predetti certificati.
 - c)- la liquidazione dei compensi per le prestazioni di Responsabile Unico del Procedimento e dei suoi collaboratori di supporto avverrà proporzionalmente in base alle fasi che saranno individuate in sede di conferimento dei singoli incarichi.
2. Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'impiego, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del presente regolamento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. L'anno di riferimento al fine del calcolo del cumulo degli incentivi è quello della determina che ne sancisce la corresponsione, non potendosi far gravare sul dipendente gli eventuali ritardi nella materiale liquidazione delle somme spettanti.

Art. 15

Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

1. Qualora una delle prestazioni di cui all'art.14, comma 1, non abbia luogo a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo, per la parte maturata, è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 14, comma 1, non abbia luogo a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione, per la parte maturata, è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico è sospeso.
4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, l'atto di liquidazione, disposto con determina dirigenziale, deve indicare distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.



CAPO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 16

Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al presente Regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, per la progettazione, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati;
2. Sono altresì estranei al presente Regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche;
3. Sono infine estranei al presente Regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche ed i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 17

Relazione periodica sull'applicazione del Regolamento

Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dirigenti dei settori interessati redigono una relazione sommaria in ordine all'applicazione del presente Regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- a)- indicazione delle prestazioni effettuate per i lavori/servizi/forniture nell'anno precedente, con il relativo importo base di gara;
- b)- l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- c)-eventuali vizi riscontrati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità degli uffici.

Art. 18

Applicazione del Regolamento alle prestazioni pregresse, in corso e future

Il Presente Regolamento si applica:

- Ai lavori pubblici compresi nel Piano annuale delle OO.PP. per l'anno 2016 e successivi.
- Alle attività riferite alle acquisizioni di beni e servizi il cui bando sia stato pubblicato in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs.50/2016 purchè la quota di incentivo sia stata inserita nel quadro economico oggetto del bando.



Resta inteso che per i procedimenti riferiti ad opere inserite nei Piani annuali delle opere pubbliche per le quali l'approvazione del progetto sia avvenuta a decorrere dal 11 agosto 2014, sarà applicato il regolamento approvato con delibera G.C n. _____ del _____ (aggiornamento del regolamento precedente alla luce di quanto disposto dalla L.114 del 11 agosto 2014).

Per le attività di RUP, progettazione, direzione lavori o collaudo relative a progetti inclusi nei piani annuali antecedenti al 11 agosto 2014, nei casi in cui il progetto sia stato approvato precedentemente a tale data, si continuerà ad applicare il regolamento approvato con deliberazione G.C. n.367 del 4 dicembre 2001.

Art.19

Collegio di raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b) Dirigente/funziario apicale dell'Ufficio/ Settore interessato;
- c) Rappresentante della R.S.U;
- d) Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Art.20

Revisioni periodiche del Regolamento



1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).
2. In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.21

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.

Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.